

OPPORTUNITA'

CORONAVIRUS

11 giugno 2020

Decreto Rilancio – Contributo a fondo perduto

In breve

Il decreto Rilancio, con l'art. 25, introduce la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per le imprese con ricavi inferiori a € 5 milioni nel 2019 che hanno subito delle perdite a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 sono state definite le modalità di presentazione della domanda e il suo contenuto. Le richieste possono essere inviate all'Agenzia delle entrate dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020.

TES/RS 195/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Il contesto

Il decreto Rilancio⁽¹⁾ ha introdotto alcune disposizioni destinate a sostenere le imprese danneggiate dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. Tra queste, l'articolo 25 prevede un contributo a fondo perduto senza alcun obbligo di restituzione, a favore, tra gli altri, dei soggetti esercenti attività d'impresa⁽²⁾.

L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi, subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Il 10 giugno 2020 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (in allegato 1) che definisce le modalità di presentazione, i contenuti della domanda e i termini di invio.

Beneficiari e funzionamento del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni. Inoltre, è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019⁽³⁾.

Il contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

In particolare, sarà da applicare il:

- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a € 400.000;
- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra € 400.000 e € 1.000.000;
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra € 1.000.000 e € 5.000.000.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di richiesta del contributo

Le domande possono essere inviate all'Agenzia delle entrate dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020. L'Agenzia delle entrate per facilitarne la presentazione ha predisposto una guida esplicativa dedicata (in Allegato 2).

Per richieste di contributi inferiori a € 150.000, gli interessati possono presentare la domanda, compilando il modello messo a disposizione attraverso una procedura informatica. La richiesta dovrà contenere il codice fiscale del soggetto richiedente e l'IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma.

Se l'ammontare del contributo è superiore a € 150.000, il richiedente deve compilare e sottoscrivere il modello, includendo anche il quadro A. In questo caso esso dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Allegati

	Allegato 1 - Provvedimento 10 giugno 2020
	Allegato 2 - Guida Agenzia delle Entrate

Note

- (1) Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;
- (2) Rientrano anche esercenti di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA;
- (3) Nel caso l'inizio dell'attività sia successiva al 1° gennaio 2019, non è necessario ci sia un decremento rispetto a aprile 2019.